



residenziale". Tale norma all'art.9 riporta il testo della suddetta integrazione, identificato dal titolo "Art.7 bis - Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie";

Letta l'allegata relazione tecnica del 14/02/2019, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

alla luce di quanto sopra esposto, tra gli interventi individuati in linea generale in tema di Rigenerazione Urbana, per l'indicato Ambito n, 3 risultano praticabili le seguenti opzioni di riqualificazione:

- Riqualificazione urbana attraverso incentivazione alla sostituzione edilizia di particolari maglie/edifici in contrasto ambientale/urbanistico;
- Realizzazione di opere di urbanizzazione tramite sistemi di finanziamento pubblico, al fine di sanare la situazione esistente in contrasto con le previsioni urbanistiche;
- Realizzazione di spazi pubblici di aggregazione;
- Potenziamento della dotazione di servizi, in particolare dell'offerta di attrezzature sportive.

dato atto che In data 05/09/2012 - prot. 32541, il Sig. Papagni Girolamo, in qualità di Presidente del "Consorzio Urb. Ambito 3 del PIRU maglie 146 di PRG" e il Sig Simone Leonardo, in qualità di Presidente del "Consorzio Urb. Ambito 3 del PIRU maglie 84-85 di PRG", hanno presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia un progetto di rigenerazione urbana come sopra indicato;

dato atto che tale progetto urbanistico, non interessa l'intero ambito 3, ma solo due porzioni di aree distinte e separate tra loro, redatto dai tecnici Ingg. Nicola Di Pilato e Mario Savona e risulta costituito dai seguenti elaborati tecnico-grafici:

- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica generale allegato 1A;
- Relazione tecnica generale allegato 1B;
- Tav. 1 - Aree di intervento su stralcio aerofotogrammetrico;  
Aree di intervento su stralcio di PRG;  
Aree di intervento su stralcio di mappa catastale;  
Aree di intervento su foto aerea;  
Stralcio di P.I.R.U. ambito 3;
- Tav. 2 - Planimetria generale di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;  
Planimetria generale di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;
- Tav. 3 - Planimetria di progetto su mappa catastale per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;  
Planimetria di progetto su mappa catastale per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;
- Tav. 4 - Planimetria e calcolo superfici per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;  
Planimetria e calcolo superfici per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;  
Elenco ditte catastali maglie 146, 84 e 85;
- Tav. 5 - Planimetria quotata di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;  
Planimetria quotata di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;
- Tav. 6 - Planovolumetrico d'intervento nella maglia n. 146;  
Planovolumetrico d'intervento nelle maglie n. 84 e 85;  
profili schematici;
- Tav. 7 - Scheda urbanistica per l'intervento nella maglia n. 146;  
Scheda urbanistica per l'intervento nelle maglie n. 84 e 85;  
Ripartizione percentuale degli utili e degli oneri maglie n. 146-84-85;
- Tav. 8 - Tipologie edilizie per le aree del PIRU, adiacenti la maglia n. 146 corpi "A" e "B";  
Piante;  
Sezioni schematiche, computo superfici e volumi;
- Tav. 9 - Tipologie edilizie per le aree del PIRU, adiacenti la maglia n. 146 corpi "C" "D" e "E" ;  
Piante;  
Sezioni schematiche, computo superfici e volumi;
- Tav. 10 - Tipologie edilizie per le aree del PIRU, adiacenti la maglie n. 84 e 85 corpi "A" "B" e "C";  
Piante;  
Sezioni schematiche, computo superfici e volumi;
- Tav. 11 - Planimetria con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria maglia n. 146;  
□ Planimetria con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria maglie n. 84 e 85;
- Tav. 12 - Schema di convenzione;
- Tav. 13 - Maglia 146 ed adiacenti;

□Visure catastali;  
□Titoli di proprietà;  
Tav. 14 - Maglie 84 - 85 ed adiacenti;  
□Visure catastali;  
□Titoli di proprietà;  
Tav. 15 - Atto Costitutivo Consorzio maglia n. 146  
Tav. 16 - Indagine geomorfologica idrogeologica sismica geotecnica;  
Tav. 17 - Atto Costitutivo Consorzio maglie n. 84 e 85;

rilevato che con nota del 10/12/2015 - prot. 46775, l'Avv. Pietro Casella in nome e per conto dei proprietari dei suoli ricadenti nella maglia 146 e adiacente, ha presentato atto di diffida stragiudiziale nei confronti di questo Comune, al fine di provvedere all'adozione del predetto piano urbanistico;

visto che con nota del 31/12/2015 - prot. 49949, la Ripartizione Tecnica ha riscontrato l'atto di diffida innanzi citato evidenziando che, il PIRU presentato risultava carente della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dall'art. 3 comma 14 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, che assoggettano i piani e i programmi urbanistici alla VAS o, almeno, alla loro verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 della medesima L.R. 44/12;

altresì, con la stessa nota si evidenziava che il PIRU di che trattasi risultava non conforme alle vigenti previsioni urbanistiche del PRG e che lo stesso doveva essere assoggettato alle ordinarie procedure di variante al PRG da assoggettare anch'esso alla verifica VAS;

in riscontro alla predetta nota inviata dalla Ripartizione Tecnica, in data 19/09/2016 - prot. 39641, gli interessati hanno trasmesso alla Ripartizione Tecnica di questo Ente (Autorità Procedente), il "Rapporto Preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento in questione, che a sua volta è stato trasmesso dal medesimo Ufficio in data 07.10.2016 - prot. 43888, all'Autorità Competente (Ripartizione Ambiente-Demanio-Patrimonio), al fine di attivare le procedure previste dalla L.R. 44/2012;

in data 14/03/2017 - prot. 11048, l'Ufficio Competente ha trasmesso il citato "rapporto preliminare", ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e agli enti territoriali interessati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

concluse le procedure di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, il Servizio Ambiente-Demanio-Patrimonio (Autorità Competente), con determinazione dirigenziale n. 59 del 25.08.2017, ha dichiarato di non assoggettare a procedura VAS, il Programma di Riqualficazione Urbana per le aree dell'ambito 3 adiacenti alle maglie 146-84-85 del PRG;

In merito al provvedimento emesso dal citato Servizio Ambiente-Demanio-Patrimonio (Autorità Competente), con determinazione dirigenziale n. 59 del 25.08.2017 inerente la procedura VAS, la Soprintendenza di Foggia con nota del 16/11/2017 - prot. 8283 MIBACT-SABAP-FG, ha evidenziato che erroneamente non era stato riportato nella citata Determinazione n. 59/2017 il parere espresso dalla stessa in data 02/05/2017 - prot. 3193 che riteneva l'intervento proposto fosse assoggettato a VAS;

tuttavia, gli interessati, in data 16/04/2018 - prot. 17057, hanno trasmesso alla Ripartizione Tecnica (Autorità Procedente) ulteriori copie del progetto in questione al fine completare l'iter istruttorio di adozione da parte del Consiglio Comunale del Progetto di rigenerazione urbana;

dato atto che a seguito di una riunione tecnica tenutasi presso questo Ufficio (Autorità Procedente), con i tecnici redattori del Piano Esecutivo in questione, si è preso atto e precisato che l'intervento proposto si configurava come variante urbanistica al PRG e, che pertanto il procedimento per l'approvazione di Programmi di rigenerazione urbana in variante agli strumenti urbanistici generali comunali doveva seguire le procedure previste dall'art. 6 della L.R. 21/2008 e ss.mm.ii..

alla luce di quanto sopra esposto, in data 23/11/2018 - prot. 51302, gli interessati hanno presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia nuovi elaborati tecno-grafici in sostituzione a quelle precedentemente prodotti, adeguati a quanto innanzi precisato, e precisamente:

- Integrazione alla Relazione tecnica generale;  
Tav. 1bis - Inquadramento Urbanistico  
Aree di intervento su stralcio aerofotogrammetrico;  
Aree di intervento su stralcio di PRG;

Aree di intervento su stralcio di mappa catastale;

Aree di intervento su foto aerea;

Stralcio di P.I.R.U. ambito 3;

Tav. 2bis - Planimetria generale di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;

Planimetria generale di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;

Tav. 3bis - Planimetria di progetto su mappa catastale per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;

Planimetria di progetto su mappa catastale per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;

Tav. 4bis - Planimetria e calcolo superfici per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;

Planimetria e calcolo superfici per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;

Elenco ditte catastali maglie 146, 84 e 85;

Tav. 5bis - Planimetria quotata di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nella maglia n. 146;

Planimetria quotata di progetto per le aree adiacenti e ricomprese nelle maglie n. 84 e 85;

Tav. 7bis - Scheda urbanistica per l'intervento nella maglia n. 146;

Scheda urbanistica per l'intervento nelle maglie n. 84 e 85;

Ripartizione percentuale degli utili e degli oneri maglie n. 146-84-85;

Tav. 9bis - Tipologie edilizie per le aree del PRG - maglia n. 146 corpo "D" ;

Piante;

Sezioni schematiche, computo superfici e volumi;

Tav. 10bis - Tipologie edilizie adiacenti le maglie n. 84 e 85 corpi "A" "B" e "C";

Piante;

Sezioni schematiche, computo superfici e volumi;

Tav. 11bis - Planimetria con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria maglia n. 146;

□ Planimetria con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria maglie n. 84 e 85;

come in precedenza descritto, il PIRU proposto, riguarda due aree distinte e separate comprese nella perimetrazione dell'Ambito 3 definito dal DPP e precisamente:

1) area compresa tra la maglia n. 146 di PRG (zona residenziale B4) e lo stadio comunale, della superficie di mq 2.910,00, destinata dal vigente PRG a zona speciale "F" (HPS), censita in catasto al Fg 2 - p.lle 885, 2050 e 1377 (parte), per la quale si prevede la ritipizzazione della stessa, in zona residenziale, quindi in variante al PRG;

2) area a ridosso del viale del Camposanto adiacente la maglia n. 84 di PRG (zona residenziale B2), della superficie di mq 1.716,00, destinata dal vigente PRG a zona speciale "F" (HPS), censita in catasto al Fg 2 - p.lle 243, 1951e 573, per la quale si prevede la ritipizzazione della stessa, in zona residenziale, quindi in variante al PRG;

3) Realizzazione di un corpo di fabbrica "C, ricadente nella maglia 85 di PRG destinata a zona residenziale "B2" e di un parcheggio pubblico e privato a ridosso del Viale Camposanto, entrambi ad una distanza inferiore a 200 mt dalla fascia di rispetto cimiteriale, fissata dall'art. 28 della L 166/2002, per la quale si prevede la deroga alla riduzione della fascia di rispetto;

per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alle due aree di intervento:

(1) area compresa tra la maglia n. 146 di PRG (zona residenziale B4) e lo stadio comunale

-□(St) superficie territoriale = .....□2.910 mq.;

-□Ifft) indice di fabbricabilità territoriale = ..... □1,95 mc/mq

-□Volume max edificabile = 1,95 x 2910 = .....□5.674,50 mc.;

-□Abitanti insediabili = 5674,50 mc / 100 mc/ab = ..... □57ab

-□Superficie a standard = ab. 57 x 18 mq/ab = .....□1.026 mq

-□Superficie fondiaria = 2910 - 1.026 = .....□1.884 mq

-□Superficie copribile max = 0,35 x 1884 = .....□659,40 mq.;

-□Volume (edificio "A") = .....□3.743,92 mc

-□Superficie coperta fedificio "A" = .....□348,92 mq

-□Volume (edificio "B") = .....□1.757,88 mc

-□Superficie coperta fedificio "B" = .....□195,32 mq

-□Superficie a parcheggio L. 122/89 realizzabile .....□550,18 mq

-□Superficie a parcheggio L. 122/89 di progetto = .....□724,00 mq

(2) ) area a ridosso del viale del Camposanto adiacente la maglia n. 84 di PRG (zona residenziale B2)

□

-□(St) superficie territoriale = .....□1.716 mq.;

-□Ifft) indice di fabbricabilità territoriale = ..... □2,37 mc/mq

(Tab. "L" della L.R. 6/79 considerando l'Iff = 5 per la zona B2)

- Volume max edificabile =  $2,37 \times 1716 = \dots\dots\dots$ □4.066,92 mc.;
- Abitanti insediabili =  $4.066,92 \text{ mc} / 100 \text{ mc/ab} = \dots\dots\dots$ □40,66 ab
- Superficie a standard =  $\text{ab. } 40,66 \times 18 \text{ mq/ab} = \dots\dots\dots$ □731,88 mq
- Superficie fondiaria =  $1716 - 731,88 = \dots\dots\dots$ □984,12 mq
- Superficie copribile max =  $0,35 \times 984,12 = \dots\dots\dots$ □344,44 mq.;
- Volume (chiusura porticato edificio "A" MG 84 di PRG) =  $\dots\dots\dots$ □1.027,51 mc
- Volume (edifici "B-C" MG 85 di PRG) =  $\dots\dots\dots$ □3.039,41 mc
- Superficie a parcheggio L. 122/89 =  $\dots\dots\dots$ □102,75 mq
- Superficie a parcheggio L. 122/89 di progetto =  $\dots\dots\dots$ □262 mq

A seguire le ipotesi di riqualificazione adottate per le aree oggetto di variante urbanistica, possono così rappresentarsi:

**(1) area compresa tra la maglia n. 146 di PRG (zona residenziale B4) e lo stadio comunale**

per detta area, della superficie territoriale di mq 2910, l'intervento di riqualificazione si concretizza solo con la localizzazione all'interno della stessa della superficie a standard urbanistici di mq. 918, derivanti dalla volumetria generata a seguito della ritipizzazione in zona residenziale, con la previsione di sistemazione a parcheggi pubblici e verde, da cedere al Comune come oneri di urbanizzazione secondaria, quindi a scomputo degli oneri concessori per l'edificazione della palazzine "A" e "B";

inoltre, nella relazione tecnica integrativa, gli interessati rimettono all'Amministrazione Comunale l'opportunità di segnalare e/o indicare ulteriori attrezzature e opere di interesse collettivo e di uso pubblico in aggiunta alle opere di sistemazione a verde e parcheggi innanzi riportato;

**(2) area a ridosso del viale del Camposanto adiacente la maglia n. 84 di PRG (zona residenziale B2)**

per detta area, della superficie territoriale di mq 1716, l'intervento di riqualificazione si concretizza solo con la previsione di sistemazione dell'intera area a parcheggi pubblici, verde e parcheggi privati, che comprende:

- la superficie a standard urbanistici di mq 731,95 (184,95+547), derivante dalla volumetria generata a seguito della ritipizzazione in zona residenziale, da cedere al Comune come oneri di urbanizzazione secondaria, quindi a scomputo degli oneri concessori per la chiusura del porticato della palazzina esistente "A" (per mq. 184,95) ubicata nella maglia 84 di PRG e quota parte per il completamento dell'edificazione delle palazzine "B" e "C" (per mq. 547) ubicata nella maglia 85 di PRG;

- la superficie a standard urbanistici di mq 724,50, derivante dalla volumetria per l'edificazione delle palazzine "B" e "C" ubicate nella maglia 85 di PRG;

- la superficie destinata a parcheggio privato, ai sensi della L. 122/89, rinveniente dalla chiusura del porticato della Pal. "A", ubicata nella maglia 84 di PRG;

**(3) deroga alla distanza di rispetto cimiteriale fissata dall'art. 28 della L. 166/2002**

per l'edificazione della palazzina "C" ricadente nella maglia 85 di PRG e per la realizzazione del parcheggio pubblico e privato adiacente al Viale Camposanto, l'intervento prevede la deroga della distanza di rispetto cimiteriale fissato dall'art. 28 della L. 166/2002;

**(4) opzioni di riqualificazione individuate nell'Ambito 3 dal vigente DPP**

l'intervento proposto non prevede il potenziamento della dotazione di servizi, in particolare dell'offerta di attrezzature sportive, nel rispetto degli obiettivi indicati dal DPP per l'ambito 3, ma rimanda all'Amministrazione Comunale l'opportunità di segnalare e/o indicare ulteriori attrezzature e opere di interesse collettivo e di uso pubblico in aggiunta alle opere di sistemazione a verde e parcheggi innanzi riportato;

dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2000 si stabiliva, tra l'altro, di sopprimere alcune Commissioni tra cui la Commissione Edilizia Comunale, e che pertanto il Piano può essere adottato col solo parere del Dirigente della Ripartizione Tecnica;

sulla base della relativa istruttoria e per quanto sopra riportato così come istruito dal responsabile del procedimento, per la parte di competenza il Dirigente della Ripartizione Tecnica, come da relazione allegata datata 14/02/2019, ha espresso PARERE FAVOREVOLE per l'aspetto urbanistico alla proposta di adozione del PIRU delle aree adiacenti alle maglie n. 146-84-85 di PRG ricadente

nell'Ambito 3 del DPP di Rigenerazione Urbana approvato con delibera di CC n. 17 del 21.03.2011, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 21/2008, alle seguenti prescrizioni:

l'intervento proposto non può essere considerato come "Piano Urbanistico Esecutivo" (PUE) in attuazione del DPP di rigenerazione urbana, approvato con Delibera di CC n. 17 del 21.03.2011, ai sensi dall'art. 3 della L.R. 21/2008, in quanto lo stesso DPP che rappresenta un documento programmatico di interventi da assoggettare ai "Programmi integrati di rigenerazione urbana" (PIRU), secondo la procedura di approvazione prevista dall'art 5 o 6 della L.R. 21/2008 a seconda che si tratti di un PIRU conforme o non conforme agli strumenti urbanistici comunali;

nel caso specifico si prevede una progetto di variante agli strumenti urbanistici comunali e lo stesso dovrà essere assoggettato alle procedure di approvazione previste dall'art. 6 della L.R. n. 21/2008, di seguito riportato:

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del Consiglio Comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.
2. Il Sindaco, dopo l'adozione del programma integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.
3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell'iter del programma mediante l'approvazione dell'accordo di programma.
4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.
5. L'effettuato depositato è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni.
7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.
8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, il Sindaco del Comune interessato chiede al Presidente della Giunta Regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo.
9. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l'adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo;

dovranno al riguardo essere rispettate le opzioni di riqualificazione dettate dal DPP per l'ambito 3 approvato con Delibera di CC n. 17 del 21.03.2011;

l'indice di fabbricabilità territoriale da prendere in considerazione per la ritipizzazione dell'area compresa tra la maglia n. 146 di PRG (zona residenziale B4) e lo stadio comunale, deve essere pari a 1,75 mc/mq così come riportato nella tabella "L" della LR 6/79, per "indici di fabbricabilità fondiaria" pari a 3 mc/mq (zona residenziale B4);

per la deroga alla distanza di rispetto cimiteriale fissata dall'art. 28 della L. 166/2002, relativa alla costruzione della Palazzina "C", ricadente nella Maglia 85 di PRG (Zona residenziale B2), nonché, per la realizzazione del parcheggio pubblico e privato sull'area adiacente il "Viale Camposanto", prima dell'approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il parere favorevole della competente ASL;

lo schema di convenzione dovrà essere adeguato alle indicazioni e dati metrici riportati nei nuovi elaborati tecnici integrativi trasmessi in data 23/11/2018 - prot. 51302, nonché, alle quantità rinvenienti con dall'Ifft pari a 1,75 mc/mq così come riportato nella tabella "L" della LR 6/79, per

**“indici di fabbricabilità fondiaria” pari a 3 mc/mq (zona residenziale B4);**

**considerato che gli interessati in data 23/11/2018 - prot. 51302, hanno presentato a questo Ufficio nuovi elaborati tecno-grafici in sostituzione a quelli precedentemente prodotti, dovrà essere acquisito dall’Ufficio Competente (Ripartizione Ambiente-Demanio-Patrimonio), attestazione di validità della Determinazione n. 59 del 25.08.2017 (che ha dichiarato di non assoggettare a procedura VAS l’intervento proposto), ovvero, acquisire nuovo provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS secondo le procedure previste dalla LR n. 44/2012, vista la nuova configurazione del progetto e il parere espresso dalla Soprintendenza di Foggia con nota del 16.11.2017 - prot. 8283 MIBACT-SABAP-FG, che ha ritenuto di assoggettare a VAS l’intervento precedentemente proposto;**

**prima dell’approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il “parere di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art 96 lett. c) e d) delle NTA del PPTR della Regione Puglia, in quanto trattasi di intervento ricompreso tra gli ulteriori contesti paesaggistici “città consolidata” definiti dall’art. 74 delle NTA del PPTR;**

**prima dell’approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il parere dell’Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia, ai sensi della 89 del DPR 380/01;**

**la relazione con tutta la documentazione allegata e le tavole tecniche è stata rimessa a questa Amministrazione Comunale per le valutazioni in merito;**

**la documentazione e le tavole allegata sono visionabili presso il sito istituzionale del Comune di Bisceglie [www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it) alla pagina “Territorio ed Urbanistica e alla sottopagina “Variante al PRG maglie 146, 84 e 85 proponenti Papagni G. e Simone L.”;**

**Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;**

**Visto lo Statuto Comunale;**

**Visto il Regolamento di Contabilità;**

**Vista la proposta di provvedimento predisposta dal Servizio Edilizia Privata;**

**□**

**Dato atto che ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000:**

**1) il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;**

**2) il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere nei termini di cui in intestazione in ordine alla regolarità contabile;**

**Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art.97, 2° comma, del D.Lgs.267/2000 nei termini di cui in intestazione;**

**Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della Competente Commissione Consiliare nei termini riportati nella sintesi della discussione posta in premessa al presente provvedimento;**

**Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione condotta sul punto;**

#### **DELIBERA**

**Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

**1) Prendere atto della relazione tecnica del Responsabile del Procedimento - Capo Servizio Edilizia Privata datata 14/02/2019 ed allegata al presente provvedimento.**

**2) Prendere atto del parere favorevole espresso dal Dirigente Ripartizione Tecnica ai sensi dell’art. 21, 1° comma della L.R. 31/05/1980, n.56 per l’aspetto urbanistico della proposta di adozione del PIRU delle aree adiacenti alle maglie n. 146-84-85 di PRG ricadente nell’ambito 3 del DPP di Rigenerazione Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2011 , con le seguenti prescrizioni:**

-□l'intervento proposto non può essere considerato come "Piano Urbanistico Esecutivo" (PUE) in attuazione del DPP di rigenerazione urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2011, ai sensi dall'art. 3 della L.R. 21/2008, in quanto lo stesso DPP che rappresenta un documento programmatico di interventi da assoggettare ai "Programmi integrati di rigenerazione urbana" (PIRU), secondo la procedura di approvazione prevista dall'art 5 o 6 della L.R. 21/2008 a seconda che si tratti di un PIRU conforme o non conforme agli strumenti urbanistici comunali;

-□nel caso specifico si prevede una progetto di variante agli strumenti urbanistici comunali e lo stesso dovrà essere assoggettato alle procedure di approvazione previste dall'art. 6 della L.R. n. 21/2008, di seguito riportato:

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Il Sindaco, dopo l'adozione del programma integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.

3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell'iter del programma mediante l'approvazione dell'accordo di programma.

4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.

5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, il sindaco del comune interessato chiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo.

9. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l'adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo;

- dovranno al riguardo essere rispettate le opzioni di riqualificazione dettate dal DPP per l'ambito 3 approvato con Delibera di CC n. 17 del 21.03.2011;

-□l'indice di fabbricabilità territoriale da prendere in considerazione per la ritipizzazione dell'area compresa tra la maglia n. 146 di PRG (zona residenziale B4) e lo stadio comunale, deve essere pari a 1,75 mc/mq così come riportato nella tabella "L" della LR 6/79, per "indici di fabbricabilità fondiaria" pari a 3 mc/mq (zona residenziale B4);

-□per la deroga alla distanza di rispetto cimiteriale fissata dall'art. 28 della L. 166/2002, relativa alla costruzione della Palazzina "C", ricadente nella Maglia 85 di PRG (Zona residenziale B2), nonché, per la realizzazione del parcheggio pubblico e privato sull'area adiacente il "Viale Camposanto", prima dell'approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il parere favorevole della competente ASL;

-□lo schema di convenzione dovrà essere adeguato alle indicazioni e dati metrici riportati nei nuovi elaborati tecnici integrativi trasmessi in data 23.11.2018 - prot. 51302, nonché, alle quantità rinvenienti con dall'Ifft pari a 1,75 mc/mq così come riportato nella tabella "L" della LR 6/79, per "indici di fabbricabilità fondiaria" pari a 3 mc/mq (zona residenziale B4) considerato che gli interessati in data 23/11/2018 - prot. 51302, hanno presentato alla Ripartizione Tecnica- Sportello Unico per l'Edilizia nuovi elaborati tecno-grafici in sostituzione a quelli precedentemente prodotti, dovrà essere acquisito dall'Ufficio Competente (Ripartizione Ambiente-Demanio-Patrimonio), attestazione di validità della Determinazione n. 59 del 25.08.2017 (che ha dichiarato di non assoggettare a procedura VAS l'intervento proposto), ovvero, acquisire nuovo provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS secondo le procedure previste dalla LR n. 44/2012, vista la nuova

configurazione del progetto e il parere espresso dalla Soprintendenza di Foggia con nota del 16.11.2017 - prot. 8283 MIBACT-SABAP-FG, che ha ritenuto di assoggettare a VAS l'intervento precedentemente proposto;

-□prima dell'approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il "parere di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art 96 lett. c) e d) delle NTA del PPTR della Regione Puglia, in quanto trattasi di intervento ricompreso tra gli ulteriori contesti paesaggistici "città consolidata" definiti dall'art. 74 delle NTA del PPTR;

-□prima dell'approvazione del PIRU da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere acquisito il parere dell'Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia, ai sensi della 89 del DPR 380/01.

**3) Incaricare il Dirigente Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Servizi e Patrimonio dei successivi adempimenti di rispettiva competenza.**

---

**Foglio/pagina aggiunto da sistema: non costituisce parte integrante dell'atto.**